

COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

E BENEFICI ECONOMICI A ENTI PUBBLICI

E SOGGETTI PRIVATI

Art. 1 Finalità

1. Con il presente regolamento l'amministrazione comunale di Santa Maria la Longa, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi finanziari, ovvero nell'attribuzione di vantaggi economici in generale a persone singole o associate e a enti pubblici e privati, comprese le associazioni, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7.8.1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2 Settori di intervento

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale interviene mediante la concessione di finanziamenti e benefici economici a favore di persone singole o associate e a enti pubblici e privati, comprese le associazioni, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono i seguenti:

- a) assistenza e sicurezza sociale;
- b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) tutela delle tradizioni;
- d) cultura, educazione e formazione;
- e) tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e architettonico.

2. Per quanto attiene agli interventi nel settore dell'assistenza, il presente regolamento si applica unicamente nei casi che non trovano disciplina nel vigente regolamento comunale per il servizio sociale di base.

Art. 3 Beneficiari

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'amministrazione a favore:

- a) di persone residenti nel Comune;
- b) di enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano sul territorio comunale o a beneficio della popolazione o di determinate categorie di cittadini;
- c) di enti privati, associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività sul territorio comunale o a beneficio della popolazione o di determinate categorie di cittadini;
- d) di associazioni non riconosciute, gruppi e comitati che esercitano la loro attività sul territorio comunale o a beneficio della popolazione o di determinate categorie di cittadini.

2. Possono, altresì, essere concesse le provvidenze indicate al precedente comma anche nei casi in cui dall'attività dei soggetti sopra elencati derivi un vantaggio alla comunità locale, anche in termini di promozione e conoscenza del Comune.

3. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore dei soggetti sopra elencati allo scopo di sostenere specifiche

iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità, italiane o straniere, colpite da calamità o altri eventi eccezionali.

Art. 4 Benefici

1. Possono essere concessi i seguenti tipi di benefici:
 - a) sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, concedendo direttamente somme in denaro;
 - b) sovvenzioni e contributi, assumendo direttamente una parte delle spese e degli oneri per i quali è stato richiesto l'intervento del Comune,
 - c) sussidi e ausili, concedendo direttamente cose (generi, attrezzature, effetti personali, ecc.) acquistate direttamente dal Comune;
 - d) vantaggi economici, concedendo esoneri o facilitazioni, anche parziali, nel pagamento di oneri dovuti al Comune per servizi prestati o per l'utilizzo di beni di proprietà comunale;
 - e) patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti.

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda

1. La concessione dei benefici economici indicati al precedente articolo dovrà avvenire in base a presentazione di domanda, in carta semplice, del soggetto avente titolo a richiedere, nella quale devono essere indicate almeno:

- a) le generalità della persona fisica o i dati dell'ente, associazione, comitato, ecc.;
- b) la finalità per la quale il beneficio è richiesto;
- c) il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno (solo per i casi di cui al successivo art. 7).

2. La concessione dei benefici in assenza di domanda è ammessa soltanto in casi particolari e limitatamente agli interventi nel settore dell'assistenza.

3. I benefici possono avere cadenza periodica, ricorrente o essere concessi "una tantum"; spetta alla giunta comunale la valutazione e la scelta del tipo di beneficio da concedere, prescindendo dalla richiesta pervenuta.

4. Spetta, inoltre, alla giunta comunale fissare l'eventuale ordine di priorità nell'accoglimento delle domande e determinare l'entità dei benefici economici da concedere.

Art. 6 Manifestazioni o iniziative

1. I benefici economici finalizzati a sostenere iniziative, manifestazioni, e progetti mirati devono essere sempre soggetti a rendiconto da parte dei beneficiari.

2. Per l'ottenimento di tali contributi la domanda deve pervenire almeno 20 giorni prima dell'iniziativa.

3. Qualora il beneficiario non provveda a presentare il rendiconto sull'utilizzazione del contributo concesso nel termine fissato dall'amministrazione comunale, il beneficio eco-

nomico sarà revocato e il soggetto sarà tenuto alla restituzione del contributo. La presente norma dovrà essere indicata nel provvedimento di concessione.

4. Le modalità e i termini della rendicontazione sono fissati nel provvedimento di concessione del contributo.

Art. 7

Attività ordinarie annuali

1. Non sono soggetti a rendicontazione i benefici concessi per l'attività ordinaria dei soggetti indicati al precedente art. 3, lettere b), c) e d).

2. Per l'ottenimento di tali contributi, la domanda deve pervenire almeno entro il primo semestre dell'anno cui la stessa è riferita.

Art. 8

Attività sportive

1. Gli interventi dell'amministrazione comunale a sostegno e per lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati principalmente alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Possono, inoltre, essere garantiti interventi a sostegno della pratica di attività motorie da parte della popolazione residente.

3. In casi particolari, gli interventi potranno essere indirizzati ad associazioni sportive che, attraverso la loro attività o le manifestazioni da loro organizzate, determinino vantaggi alla comunità locale anche in termini di promozione e conoscenza del Comune.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi costituiscono i criteri cui deve uniformarsi la giunta comunale per l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 5, comma 4 e, in particolare, costituisce elemento di valutazione prioritario l'importo delle spese sostenute dalle associazioni sportive per la gestione degli impianti sportivi..

Art. 9

Attività ricreative del tempo libero

1. Gli interventi dell'amministrazione comunale a sostegno e per lo sviluppo delle attività ricreative del tempo libero sono finalizzati principalmente alla promozione della socialità, della creazione di momenti di incontro, della solidarietà fra residenti e fra questi e altri soggetti.

2. In particolare gli interventi saranno indirizzati verso le iniziative e/o i progetti che si rivolgono alla popolazione e che sono svolti in collaborazione con l'Amministrazione comunale.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi costituiscono i criteri cui deve uniformarsi la giunta comunale per l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 5, comma 4.

Art. 10

Tutela delle tradizioni

1. Gli interventi dell'amministrazione comunale a tutela delle tradizioni sono finalizzati principalmente alla valorizzazione e rivitalizzazione dei valori di solidarietà e inter-

scambio generazionale, con particolare riguardo alle iniziative promosse per il coinvolgimento delle persone più anziane e/o delle istituzioni scolastiche.

Art. 11

Sviluppo delle attività culturali, educative e della formazione

1. Gli interventi dell'amministrazione comunale a sostegno e per lo sviluppo delle attività culturali, educative e della formazione sono finalizzati principalmente a garantire la regolare frequenza di alunni e studenti alla scuola dell'obbligo e ad incentivare l'istituzione di corsi parascolastici ed extrascolastici finalizzati all'arricchimento culturale e/o alla pratica di attività sportive nell'ambito scolastico.

2. A tali fini gli interventi si rivolgono:

- a) al sostegno dei nuclei familiari degli alunni, previa valutazione della situazione reddituale, con contributi per l'acquisto di materiale didattico e/o per le spese di partecipazione ai corsi istituiti dagli istituti scolastici frequentati;
- b) agli istituti scolastici e alle istituzioni, per l'acquisto di attrezzature e materiale ovvero per iniziative volte al miglioramento o al perfezionamento delle attività didattiche;

3. Possono, inoltre, essere garantiti interventi a sostegno di attività artistiche, di studio e di ricerca.

4. In casi particolari, gli interventi potranno essere indirizzati ad associazioni culturali che, attraverso la loro attività o le manifestazioni da loro organizzate, determinino vantaggi alla comunità locale, anche in termini di promozione e conoscenza del Comune.

5. Le disposizioni contenute nei precedenti commi costituiscono i criteri cui deve uniformarsi la giunta comunale per l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 5, comma 4.

Art. 12

Tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e architettonico

1. Gli interventi dell'amministrazione comunale a sostegno e per lo sviluppo delle attività e iniziative indirizzate alla tutela dell'ambiente e del patrimonio storico, artistico e architettonico, sono finalizzati principalmente alla difesa dell'ecosistema e del patrimonio storico, artistico e architettonico locale e alla loro conservazione e promozione, anche attraverso iniziative volte a conoscere il territorio ai cittadini più giovani.

2. A tali fini gli interventi si rivolgono:

- a) al sostegno di associazioni, comitati e altri organismi o gruppi di volontari che operano per la protezione, la tutela e la valorizzazione della natura, dell'ambiente e del patrimonio storico, culturale, artistico e architettonico;
- b) alle iniziative atte a promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali;
- c) alle mostre, esposizioni e convegni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni utili alla loro protezione.

4. Le disposizioni contenute nei precedenti commi costituiscono i criteri cui deve uniformarsi la giunta comunale per l'adozione degli atti previsti dal precedente art. 5, comma 4.

Art. 13

Erogazione benefici

1. Le erogazioni dei benefici sono disposte entro 30 giorni dalla deliberazione di cui all'art. 5, comma 4.

2. La giunta comunale, per particolari motivi o situazioni, può modificare i termini di scadenza per la presentazione delle domande di contributo.

3. L'ordine di priorità, i criteri di assegnazione e gli importi dei contributi sono fissati dalla giunta comunale nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento.

4. Gli atti conseguenti di gestione amministrativa sono di competenza del responsabile del servizio.

Art. 14

Albo beneficiari

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 412/91 e successive modifiche e integrazioni, l'albo dei soggetti a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 30 aprile, con l'inclusione dei soggetti che hanno ottenuto i benefici attribuiti nel precedente esercizio.

3. L'ufficio di segreteria provvede alla tenuta dell'albo e ai relativi aggiornamenti, in base agli elenchi predisposti dagli uffici interessati, previo controllo delle risultanze contabili da parte dell'ufficio ragioneria.

4. L'albo è pubblicato per due mesi all'albo pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini mediante avvisi pubblici.

Art. 15

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame da parte del competente organo regionale di controllo e la sua ripubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e sostituisce il precedente regolamento adottato con deliberazione consiliare n. 13 del 5.4.1991 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento è stato adottato con atto consiliare n. 17 del 26.2.1999, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 3.3.1999 al 18.3.1999.

Dichiarato legittimo dal CO.RE.CO. di Udine nella seduta del 26.4.1999, al n. 2525 di protocollo.

Affisso all'albo pretorio del Comune dal 4.5.1999 al 19.5.1999, per la seconda pubblicazione.

Entrato in vigore in data 20.5.1999.

Santa Maria la Longa, lì 20.5.1999

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Tonino Di Gianantonio